



7770/15

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALDO FIALE  
Dott. AMEDEO FRANCO  
Dott. RENATO GRILLO  
Dott. CHIARA GRAZIOSI  
Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 13/01/2015

SENTENZA  
N. 89/2015

- Presidente -

- Consigliere -

- Consigliere -

- Rel. Consigliere -

- Consigliere -

REGISTRO GENERALE  
N. 38626/2014

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza n. 3202/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del  
25/11/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/01/2015 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI  
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. F. Salzano  
che ha concluso per *il rigetto del ricorso*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 25 novembre 2013 la Corte d'appello di Ancona, a seguito di appello proposto da \_\_\_\_\_ avverso sentenza dell'8 giugno 2012 con cui il Tribunale di Pesaro lo aveva condannato alla pena di due anni di reclusione per i reati di cui agli articoli 81 cpv., 110 c.p. e 10 d.lgs. 74/2000 (per occultamento delle scritture contabili per impedire la ricostruzione dei redditi della Srl di cui era amministratore di fatto) e 81 cpv., 110 c.p. e 8 d.lgs. 74/2000 (per avere emesso fatture oggettivamente inesistenti allo scopo di fare evadere le imposte dirette e indirette ad altra società), in parziale riforma, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione per il secondo reato e rideterminava la pena per il primo in otto mesi di reclusione.

2. Ha presentato ricorso il difensore, sulla base di quattro motivi. Il primo motivo denuncia violazione di legge per avere ritenuto responsabile di reati fiscali l'amministratore di fatto della società. Il secondo motivo denuncia vizio motivazionale in ordine alla prova che l'imputato fosse amministratore di fatto della società in questione e il terzo motivo adduce mancanza della motivazione sulla prova della responsabilità per il reato addebitatogli. Il quarto motivo denuncia mancanza di motivazione sul terzo motivo d'appello, relativo a difetto di prova del reato per cui la corte territoriale ha dichiarato la prescrizione.

**CONSIDERATO IN DIRITTO**

3. Il ricorso è infondato.

3.1 Il primo motivo qualifica violazione di legge il ritenere che i reati fiscali possono essere addebitati anche all'amministratore di fatto, perché ne avrebbe esclusiva responsabilità l'amministratore di diritto. Il motivo è presentato in modo assolutamente generico, e non si correla a quanto osserva la corte territoriale sul punto. Senza incorrere in alcuna violazione di diritto, infatti, il giudice d'appello ha richiamato la giurisprudenza di questa Suprema Corte per osservare che "in ossequio agli ordinari principi in tema di concorso di persone nel reato si può certamente affermare la responsabilità di chiunque abbia coscientemente e volontariamente contribuito alla causazione dell'evento, anche in mancanza di poteri gestori formali". Tale impostazione è effettivamente confortata dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo la quale la posizione di amministratore di fatto non preclude la responsabilità per i reati tributari commessi nella gestione della società (in tal senso Cass. sez.III, 28 aprile 2011 n. 23425; e cfr. da ultimo cfr.Cass. sez.III, 5 dicembre 2013-19 febbraio 2014 n. 7770 e Cass. sez.III, 19 novembre 2013 n. 47710). Il motivo è perciò del tutto privo di pregio.

3.2 Il secondo motivo lamenta che il giudice d'appello non abbia "esaurientemente e fondatamente dato risposta" alle argomentazioni del primo motivo d'appello, e cioè non abbia spiegato "perché, a fronte delle scarse e non appaganti risultanze istruttorie, si possa considerare il [redacted] un amministratore di fatto". Anche questo motivo è evidentemente assai generico. Peraltro, nessuna manifesta illogicità e comunque nessuna insufficienza emerge dall'esame effettuato dalla corte territoriale in ordine alla funzione di amministratore di fatto del [redacted] (motivazione, pagina 3), che, seppur in modo conciso, richiama specificamente, come avvaloramento degli esiti della documentazione, le testimonianze del finanziere [redacted] e d [redacted] e altresì richiama nello stesso senso "altre indirette emergenze processuali, quali la oggettiva mancanza di capacità specifica, anche a motivo della età avanzata, nella [redacted] (prima amministratrice di diritto, peraltro per pochissimi giorni) e lo svolgimento di diversa attività lavorativa, anche molto impegnativa in termini di tempo, del [redacted] (altro amministratore di diritto)". Il motivo è pertanto manifestamente infondato.

3.3 Il terzo motivo denuncia mancanza di motivazione sulla prova della responsabilità dell'imputato in relazione al reato di cui all'articolo 10 d.lgs. 74/2000. Anche questo motivo non trova riscontro nell'effettivo contenuto della sentenza, che illustra in modo sintetico ma specifico (motivazione, pagine 3-4) il compendio probatorio che consente di attribuire la condotta di occultamento delle scritture contabili all'imputato, ponendo in essere così una motivazione che materialmente sussiste e, sotto profilo del contenuto, non è qualificabile come apparente.

3.4 Il quarto motivo lamenta mancanza di motivazione in ordine alla prova del reato di cui all'articolo 8 d.lgs. 74/2000, ovvero il capo di imputazione per cui il giudice d'appello ha dichiarato la sopravvenuta estinzione per prescrizione del reato. L'intervenuta prescrizione fa sì che, come ha rilevato correttamente la corte territoriale, solo nell'ipotesi in cui si evincono chiaramente dagli atti i presupposti per l'assoluzione nel merito ai sensi dell'articolo 129, secondo comma, c.p.p. il giudice è tenuto a pronunciarsi in tal senso. Ciò si riflette sull'obbligo motivazionale, che viene proporzionalmente attenuato e limitato alla constatazione di tali presupposti come emergenti o meno dagli atti; l'obbligo motivazionale nel caso di specie è stato effettivamente adempiuto in tale misura dalla Corte d'appello, che ha sinteticamente indicato (motivazione, pagina 4) gli elementi probatori a suo avviso "più che sufficienti per ritenere inesistenti le operazioni sottese alle fatture". Anche questo motivo è dunque manifestamente infondato.

Meramente *ad abundantiam*, da ultimo - l'inammissibilità del ricorso non avendo instaurato un grado di giudizio che consenta quindi al giudice di legittimità di verificare l'eventuale maturazione della prescrizione -, si rileva che nelle more del processo il reato residuo di cui all'articolo 10 d.lgs. 74/2000 così come contestato non è incorso in prescrizione, poiché l'occultamento delle scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione (a differenza della loro distruzione, che integra un reato istantaneo), consistendo nella

temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori, costituisce un reato permanente che si consuma nel momento dell'accertamento fiscale (Cass. sez. III, 5 dicembre 2012-7 febbraio 2013 n. 5974; Cass. sez. III, 14 novembre 2007 n. 21 gennaio 2008 n. 3055; cfr. pure Cass. sez. III, 7 marzo 2006 n. 13716, per cui il momento consumativo - e dunque la decorrenza della prescrizione - è identificabile specificamente "nel momento dell'ispezione, e cioè nel momento in cui gli agenti chiedono di esaminare detta documentazione" ), per cui, collocandosi nel caso di specie l'accertamento in data 18 luglio 2007, il reato in questione non si è ancora prescritto.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art.616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale emessa in data 13 giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 13 gennaio 2015

Il Consigliere Estensore

Chiara Graziosi

Il Presidente

Aldo Fiale

